



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. N. 95-22

**DECRETO LEGGE 7.1.2022 N.1**

**INFORMATIVA PER GLI AVVOCATI**

A seguito d'intesa con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo e del Presidente della Camera Penale del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta-sezione di Cuneo "V.Chiusano", si assume quanto segue.

Premesso:

che l'art. 9 *sexies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 aveva previsto l'obbligo di possesso o di esibizione della certificazione verde UE COVID19 di cui al precedente art. 9 (c.d. *green pass base*) da parte dei magistrati ordinari e onorari, dei giudici popolari e, ai sensi dell'art. 9 *quinquies*, commi 1 e 2, del personale amministrativo e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari;

che erano esentati da siffatto obbligo, ai sensi del comma 8 del citato art. 9 *sexies*, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alla amministrazione della giustizia, i testimoni e le parti del processo;

che il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso ai luoghi di lavoro e, in particolare, negli uffici giudiziari, da parte di alcune delle categorie e soggetti, prima esenti;

**che l'art. 3 del citato decreto legge ha, infatti, previsto al comma 1, lett. A), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'art. 9 *sexies* del d. l. n.52/2021, inserendo tra i soggetti cui è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione COVID19 (almeno c.d. *green pass base*) "*i difensori...*";**

che sempre l'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1 ha previsto che, **a decorrere dal prossimo 1° febbraio 2022, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti sia consentito solo a coloro che sono muniti del *green pass base*, con un'ulteriore aggiunta, valida anche per i difensori;**

che, inoltre, l'art.1 del citato decreto legge ha stabilito che dal 15.2.2022 tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età o che lo compiranno entro il prossimo 15 giugno 2022 dovranno essere in possesso del c.d. *green pass rafforzato* o *super green pass* previsto dall'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis) del d.l. 52/2021. (ossia l'obbligo vaccinale);

che sono esonerati da tutti i vincoli ed obblighi i soggetti esentati, per ragioni di salute, dall'obbligo vaccinale (c.d. Certificato di esenzione);

che la disposizione dell'art. 9 *sexies* contiene una disciplina speciale ed autonoma, rispetto a quella prevista dall'art. 9 *bis*, anch'esso modificato con il citato art. 3 del d.l. 1/2022;

che il diverso termine di efficacia del 1° febbraio 2022 è indicato dal comma 1 *ter* del novellato art. 9 bis cit., mentre nulla è detto (o richiamato) per l'entrata in vigore e l'efficacia della disposizione dell'art. 9 *sexies*;

che, quindi, ai fini di quel che qui rileva e viene disciplinato, la data di efficacia coincide con quella di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legge, ovvero il giorno 8.1.2022,

discende che:

- 1) dal giorno 8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'obbligo di possesso ed esibizione del *green pass di base* (*vaccino; tampone; esenzione sanitaria*) permane, tra altri, per i difensori;
- 2) dal giorno 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i difensori che abbiano compiuto il 50° anno di età o che lo compiano entro il successivo 15 giugno 2022 potranno accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di c.d. *Green pass rafforzato* o *super Green pass*, previsto dall'art. 9, comma 2, lett. A), b) e c-bis) del d.l. 52/2021;

Si segnala che, secondo previsione di legge, la mancanza di certificazione verde da parte del difensore non costituisce legittimo impedimento (art.3 D.L. n.1/2022: comma 8-*bis*, aggiunto all'art- 9-*sexies* del d.l. 52/2021).

Ai fini di agevolare l'ingresso si è disposto che siano dedicati varchi d'ingresso ai difensori, utilizzabili anche dagli assististi se accompagnati.

Del presente atto viene data comunicazione formale e ne viene data pubblicità sia mediante inserimento nel sito web della Procura sia in prossimità degli accessi.

Cuneo, 12 gennaio 2022.

Il Procuratore  
Onelio Dodero